

Atto Senato n.1141

“Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica”

in esame presso la X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica

Memoria della

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

Nota integrativa alla Memoria PDL 236

5-VIII- 2024

Premessa

La presente a valere quale nota integrativa alla memoria già richiesta dalle Commissioni VII e X del Senato della Repubblica, depositata in sede di audizione informale in data 26 luglio 2023, avendo altresì esaminato il disegno di legge 1141 recante “Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica”.

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione con l’intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione sono figure essenziali per raggiungere lo scopo, sancito dall’articolo 24 della Convenzione dei Diritti delle Persone con Disabilità, di abbattere ogni barriera all’esercizio del diritto all’educazione per gli studenti e le studentesse con disabilità, per la loro effettiva partecipazione al sistema educativo.

La loro presenza, quale personale scolastico formato per supportare e soddisfare le specifiche esigenze degli alunni con disabilità, dovrebbe essere garantita ad ogni livello e grado educativo, anche per superare le barriere culturali con il corpo docente ed insegnare a relazionarsi con i propri studenti con disabilità, utilizzando codici comunicativi diversi, come il Braille, la CAA (comunicazione aumentativa alternativa), oppure la lingua dei segni.

Ad oggi dette figure non sono riconosciute, non consentendo il concreto raggiungimento dell’essenziale scopo che questo ruolo dovrebbe aiutare a raggiungere. Il nostro sistema prevede, nella prassi, che gli assistenti siano dipendenti di cooperative selezionate dai comuni italiani tramite bandi che, frequentemente, vengono emanati dopo settembre e sono soggetti a ricorsi giurisdizionali che bloccano l’assegnazione degli appalti, ritardando di fatto l’inizio dell’anno scolastico e la stesura di un efficace piano educativo per quegli studenti che, senza questi assistenti, non possono partecipare alla vita scolastica, mentre già al momento dell’iscrizione agli istituti scolastici, dovrebbe essere organizzata la loro nomina, sulla base della tipologia di disabilità. Considerati come un costo aggiuntivo a carico degli enti locali, questi ultimi determinano un numero di ore di assistenza il più ridotto possibile, per un maggiore contenimento della spesa non garantendo i necessari livelli di assistenza.

Il sistema di assegnazione per bandi, poi, non consente al ruolo di assistente alla comunicazione e all'autonomia, neanche di offrire la continuità necessaria al lavoro svolto. Infatti, come copiosamente documentato nelle precedenti audizioni, gli assistenti dipendenti delle cooperative ricevono, di norma una retribuzione di circa 7 euro l'ora, inferiore di circa due terzi rispetto a quanto ricevono le cooperative dagli enti locali, competenti dell'obbligo retributivo e non godono di retribuzione durante i mesi estivi, in quanto pagati solo per ogni ora effettiva di lavoro svolto, non ricevendo retribuzione quando manca l'alunno assegnato. Date le vergognose condizioni di lavoro cui soggiacciono, questi lavoratori sono costretti a cercare un lavoro maggiormente retribuito e più sicuro, per abbandonare le condizioni cui le cooperative li sottopongono, determinando discontinuità all'attività di assistenza, con gravi danni agli alunni con disabilità ed ai docenti. Tutto ciò è in contrasto con la recente Giurisprudenza costituzionale; infatti, con la sentenza Corte cost. n. 275/2016, è stato precisato che il nucleo essenziale del diritto allo studio, di cui l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione è un aspetto ineliminabile, non può essere violato per problemi di bilancio degli Enti locali.

Tutti questi fattori determinano una garanzia solo formale dell'assistenza alla comunicazione e all'autonomia, con ciò ledendo il diritto umano all'educazione delle persone con disabilità.

I disegni di legge n. 236 e 1141 in esame non presentano risposte sistematiche ai citati problemi mirando, più che a dare effettività al diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità, a stabilizzare nei ruoli dello Stato solo di quei pochi in possesso dei titoli di assistenti.

L'analisi del dimensionamento e della formazione degli assistenti dovrebbe essere tarata sulle esigenze di assistenza e non all'inserimento in graduatorie provinciali, senza previsioni specifiche di spesa pubblica per il funzionamento del ruolo, non potendosi, in invarianza di spesa, sostenere le figure. Si ribadisce che il diritto allo studio, per tutti gli studenti italiani, dev'essere garantito dallo Stato ed attuato dagli enti locali.

Gli studenti con disabilità sono portatori di numerose esigenze di assistenza comunicativa del tutto ignorate dai disegni di legge all'esame che, istituendo la figura professionale, tengono conto della sola formazione nella classe L19, L24, L/SNT2, o il diploma di laurea in interprete LIS e LIST per gli alunni sordi "segnanti", del tutto ignorando la formazione necessaria per assistere e supportare gli studenti sordi oralisti, protesizzati ed impiantati (pur se numericamente superiori al numero dei segnanti) quelli con disabilità intellettivo relazionale, con disabilità visiva ed altre disabilità che necessitano di questa tipologia di supporto.

Si confonde ancora, anche nel disegno di legge 1141, l'attività di assistente per gli alunni sordi "segnanti" (ignorando gli alunni sordi oralisti) pertinente **all'interprete Lis**, che è professione ben diversa dall'**assistente per l'autonomia e la comunicazione**.

Nulla viene definito con riguardo alla formazione per svolgere "*l'assistenza per l'autonomia*", fondamentale per la crescita degli alunni e studenti proprio in una logica inclusiva.

Quanto agli assistenti per alunni con disabilità intellettive e con lo spettro autistico si richiede in alternativa una comprovata e documentata competenza o nella Comunicazione aumentativa alternativa (CAA) o nel metodo ABA; invece, i due metodi non sono scambiabili, essendo previsti rispettivamente per gli alunni con disabilità intellettive e per quelli con autismo.

Il legislatore intende abrogare la norma di cui all'art. 3 del d.lgs n. 66 del 2017 che attribuiva il compito di definire il profilo professionale degli assistenti alla comunicazione ed all'autonomia allo Stato, rimettendolo alla contrattazione collettiva nazionale e, per la definizione dei diritti e delle funzioni, alla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Si tratta di un *vulnus* nell'ordinamento giuridico nazionale di estrema gravità e di rilevanza di diritto internazionale.

La riserva a tali figure del ruolo di contatto con la famiglia e con altre figure è, inoltre, non in linea con l'impianto normativo vigente in materia.

Nessuna definizione viene data allo stato giuridico ed economico degli assistenti attualmente in servizio.

Non basta formulare i contenuti essenziali caratteristici del ruolo professionale, dovendo essere strutturato il sistema di assistenza scolastica sulla base delle specifiche esigenze, diversamente si consentirebbe l'assunzione nel ruolo a personale non specializzato con ciò moltiplicando i costi pubblici senza prevedere un'efficace assistenza territoriale, determinando ulteriori problemi organizzativi per difficoltà di coincidenza tra il numero di alunni e studenti con una certa disabilità e quello di assistenti con titolo formativo corrispondente.

Non è poi presente alcuna norma di copertura finanziaria, né la fonte con la quale provvedervi.

In conclusione, non è possibile, per la Fish, che pur è favorevole alla stabilizzazione di questi assistenti, esprimere un parere favorevole all'approvazione di tali disegni di legge nella loro attuale stesura, chiedendo di provvedere al più presto all'adozione del profilo professionale degli assistenti come stabilito dall'art. 3 co.4 del d.lgs n. 66/2017, con l'esatta indicazione del profilo professionale di accesso e dei diritti ed obblighi degli stessi, tra i quali diritti quello ad una retribuzione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ribadiamo il mancato coordinamento con quanto definito nei lavori preparatori del Ministero dell'Istruzione e del merito, Direzione generale per lo studente, Uff. IV, pregiudiziale, per la “*stabilizzazione*” secondo i fabbisogni rilevati annualmente dagli uffici scolastici regionali.

Sempre con riguardo all'aspetto formativo ribadiamo che il profilo professionale dovrebbe prevedere un curriculum di livello universitario dei differenti bisogni comunicativi derivanti dalle differenti tipologie di minorazioni, da cenni sui principi dell'inclusione sotto il profilo della pedagogia speciale, della psicologia dell'età evolutiva, della comunicazione e del diritto interno ed internazionale oltre che di approfondimento circa le metodologie comunicative necessarie secondo i diversi bisogni educativi derivanti dalle diverse tipologie di compromissioni dovute alla disabilità, oltre alla LIS, la lettura labiale e altre tecniche e modalità comunicative indicate dalle associazioni delle persone con disabilità uditiva, il Braille, la CAA, comunicazione aumentativa alternativa per gli alunni con disabilità intellettive, il metodo ABA per gli alunni con disturbi del neuro sviluppo.

Nessuna integrazione v'è, in tali disegni di legge, con quanto normativamente già definito con riguardo alla integrazione della figura nella stesura e definizione del Piano Educativo Individualizzato all'interno del Progetto di Vita, mancando continuità e la coesione tra tutti i tipi di servizi, supporti e sostegni, che l'individuo con disabilità va a ricevere, in violazione con i criteri ICF.